



SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Beltrame

Ai Direttori

Agli incaricati di Elevata Qualificazione

E p.c. Al sig. Sindaco

Al NIV

Dott.ssa Elisabetta Cattini

Dott. Luca Bisio

Como, 15 settembre 2025

OGGETTO: Proroga di affidamenti appalti pubblici. Circolare.

*Gentilissimi,*

con la presente preme richiamare l'attenzione sulla corretta applicazione dell'istituto della proroga degli affidamenti di appalti pubblici.

Secondo le norme sulla contrattualistica pubblica, la proroga dell'affidamento degli appalti pubblici costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale e di stretta interpretazione, ammissibile esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero già contemplati nella *lex specialis* di gara. L'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ha infatti introdotto un divieto generale di proroga dei contratti pubblici, finalizzato a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, in coerenza con l'obbligo dell'amministrazione di ricorrere a procedure selettive ognqualvolta intenda continuare ad esternalizzare un servizio.

Nel vigente quadro normativo, il ricorso alla proroga dei contratti pubblici è ammissibile esclusivamente al ricorrere dei presupposti espressamente contemplati dalla disciplina di settore, segnatamente, prima, dall'art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 e, oggi, dall'art. 120 comma 11 del d.lgs. n. 36/2023.

In entrambe le ipotesi, la proroga è ritenuta legittima unicamente nella forma della cosiddetta "proroga tecnica", che si configura quale strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile unicamente laddove l'amministrazione risulti già aver avviato la procedura di scelta del contraente per il nuovo affidamento, ma si trovi nell'impossibilità oggettiva, per cause ad essa non imputabili, di portarla a compimento nei tempi previsti, con la conseguenza che tale proroga può essere disposta esclusivamente per il periodo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio nelle more dell'aggiudicazione definitiva di una nuova procedura ad evidenza pubblica.

Anac ha più volte ribadito che la proroga tecnica, oltre ad avere natura eccezionale e residuale, deve essere congruamente motivata, limitata nel tempo e sorretta da un comportamento della stazione appaltante improntato a diligenza nella pianificazione e attuazione delle procedure di gara e che, in difetto di tali condizioni, la proroga assume la natura di affidamento diretto in violazione dei principi fondamentali dell'evidenza pubblica (cfr. delibera Anac n. 292 del 12 giugno 2024 e delibera Anac n. 293 del 23 luglio 2025).

Analoga interpretazione è stata fornita dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la proroga tecnica disposta in assenza dei presupposti normativi, ed in particolare in mancanza della preventiva attivazione di una procedura selettiva, costituisce una violazione dei principi di concorrenza e trasparenza, risolvendosi in un affidamento diretto privo di base legittimante. È stato altresì chiarito che la proroga non può mai assumere carattere ordinario o reiterato, ma deve essere fondata su motivazioni puntuali e riferite a specifici impedimenti oggettivi, in quanto la sua legittimità presuppone non solo la temporaneità della misura, ma soprattutto la coerenza con una programmazione tempestiva da parte della stazione appaltante.

Sono fatti salvi i casi in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia stata prevista un'opzione di proroga (ex art 120 c. 10 del d. Lgs. 36/2023), la quale determina mera estensione della scadenza del contratto secondo i limiti temporali già stabiliti negli atti di gara.

Si invita ad attenersi alle indicazioni di cui sopra.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta BELTRAME